



43314-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 3196/2021
VINCENZO SIANI		CC - 27/10/2021
DOMENICO FIORDALISI		R.G.N. 14344/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG,

chiesto il rigetto del ricorso, dalla parte P. Milip, che ha

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di (omissis) diretta a far dichiarare la nullità dell'ordine di esecuzione n. 169/2021 SIEP emesso il 26 marzo 2021 e a far disporre conseguentemente l'immediata liberazione dello stesso, condannato per il delitto di cui agli articoli 572, comma secondo, e 61 n. 11-*quinqies* cod. pen., come vigenti all'epoca del fatto, commesso dal 2016 al 2018 con condotte di maltrattamenti poste in essere "alla presenza dei figli minori".

La causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione deriva dal rinvio "mobile" che l'art. 656 cod. proc. pen. opera all'art. 572, comma secondo, cod. pen., apparentemente abrogato dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ma di fatto ampliato per la previsione come aggravante non solo della commissione delle condotte in danno ma anche in presenza di minori nella nuova disposizione dell'art. 61, n. 11-*quinqies* cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. I fatti di maltrattamento per i quali è intervenuta condanna sono stati commessi dal gennaio 2016 al gennaio 2018 e sono stati correttamente inquadrati come violazione degli articoli 572, comma primo, e 61 n. 11-*quinqies* cod. pen. perché commessi "in presenza di figli minori". La continuità normativa tra l'originaria forma aggravata del reato di maltrattamenti ex art. 572, comma secondo, cod. pen. e quella introdotta con l'art. 61, n. 11-*quinqies*, cod. pen. deve intendersi limitata alle condotte commesse in danno dei minori degli anni quattordici, unico terreno comune ad entrambe le aggravanti.

Deve allora prendersi atto del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato e conseguentemente annullare l'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.



2. Il ricorrente invoca l'applicazione del principio stabilito da un precedente della giurisprudenza di legittimità, per il quale il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione non può operare, in forza del rinvio mobile dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. all'art. 572 cod. pen., quando la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia sia arricchita da aspetti di fatto della circostanza aggravatrice di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies*, cod. pen. non presenti nella previsione di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., poi abrogato dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Il principio, coerente con il divieto di retroazione di disposizioni normative che aggravino il trattamento sanzionatorio, è tratto da Sez. 1, n. 12653 del 24/01/2019, Rv. 274989, secondo cui "non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ex art. 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen. per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di anni quattordici, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l'ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, cod. pen., al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio".

3. La conclusione a cui la menzionata sentenza è giunta sarebbe condivisibile se fosse corretto l'assunto di premessa circa uno scarto significativo di previsione aggravatrice, relativamente all'inciso "in presenza di figli minori", tra la disposizione di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., nel testo precedente l'ultima riforma operata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, e quella di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies* cod. pen. in cui la prima, formalmente abrogata, è sostanzialmente confluita.

Ma così non è.

4. Con il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, entrato in vigore il 3 luglio 2013, il riferimento all'art. 572, secondo comma, cod. pen. fu inserito nella disposizione di cui all'art. 656, comma 9), lett. a), cod. proc. pen., arricchendo così il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione.

Con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 83, entrato in vigore appena un mese e mezzo dopo, ossia il 17 agosto 2013, la previsione aggravata di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. fu incrementata dal riferimento, in aggiunta all'ipotesi del fatto commesso in danno di persona minore degli anni quattordici, a quella del fatto compiuto in danno o in presenza di minore degli anni diciotto, formula all'evidenza più ampia e ovviamente comprensiva di quella precedente.



In tal modo la fattispecie aggravata fu estesa al fatto commesso in danno di minore di età ma maggiore degli anni quattordici e al fatto commesso in presenza di un minore di qualunque età.

Solo successivamente, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, entrata in vigore il 15 ottobre 2013, l'articolo 572, comma secondo, fu abrogato, ma solo formalmente perché il suo contenuto fu trasposto nella previsione di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies* cod. pen., con in aggiunta soltanto il riferimento al fatto commesso in danno di persona in stato di gravidanza.

5. Si rileva allora che il fatto per il quale è intervenuta condanna, di maltrattamenti commessi tra l'anno 2016 e l'anno 2018 alla presenza di figli minori, è stato qualificato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies* cod. pen. per la parte pienamente corrispondente al testo dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., formalmente abrogato proprio dalla legge che ha, nei termini indicati, novellato l'art. 61 cod. pen.

Va pertanto ribadito il principio di diritto per il quale "in tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dall'art. 1, comma 1-*bis*, del d. l. 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. all'art. 572, comma secondo, cod. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n.11-*quinquies*, cod. pen." - Sez. 1, n. 32727 del 05/11/2020, Rv. 279896 -.


6. In considerazione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 27 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il Presidente
Carlo Zaza

